



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.63

Codice Ente

Codice materia

251658240

COMUNE DI VERDELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA SEZ 3 DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
FABIO MOSSALI	SINDACO	Presente
FRANCESCO PIEROTTI	VICESINDACO	Presente
LIVIA MOSSALI	ASSESSORE	Assente
MARIANNA LIMONTA	ASSESSORE	Presente
ELIO ZANOTTI	ASSESSORE	Assente
		Presenti 3
		Assenti 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale Carla Cordioli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. FABIO MOSSALI SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO IL (nr REG.PUBBL.)
VI RIMARRA' AFFISSO FINO AL IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto un nuovo istituto di semplificazione denominato P.I.A.O., strumento volto a semplificare gli adempimenti burocratici e ricondurre nell'alveo di un unico documento la programmazione triennale dell'ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio;
- in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce il contenuto del PIAO;

VISTO il DPR 24 giugno 2022, n. 81 che individua e sopprime gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dai contenuti del PIAO;

ASSUNTO che il Comune di Verdello, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, c.d. dei cedolini;

RICORDATO che:

- sulla base delle previsioni dettate dal citato Decreto del 30 giugno 2022, gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti all'adozione del PIAO in forma semplificata;
- il piano delle azioni positive non costituisce un vincolo per il PIAO negli enti con meno di 50 dipendenti, ma che se ne reputa necessaria l'adozione non essendo stato abrogato il divieto di effettuare assunzioni per le PA che non hanno provveduto alla sua adozione;
- il piano delle performance non costituisce un vincolo per il PIAO negli enti con meno di 50 dipendenti, ma che se ne reputa necessaria l'adozione per poter consentire l'attivazione del relativo ciclo e la erogazione, a valle della valutazione positiva, delle connesse indennità; - il piano della formazione del personale non costituisce un vincolo negli enti con meno di 50 dipendenti;
- il piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, non costituisce un vincolo negli enti con meno di 50 dipendenti
- il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle amministrazioni con meno di 50 dipendenti si limita all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del primo ricordato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art. 1, comma 16, della Legge n.190/2012 (autorizzazione/concessione; contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive, processi individuati dal responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). Ed inoltre, che l'aggiornamento nel triennio è previsto come vincolante solamente in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;

CONSIDERATO che, non essendosi verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, la Giunta comunale, con deliberazione n. 12 del 24/01/2025, ha provveduto a confermare per l'anno 2025 il PTPCT 2023-2025;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 23 dell'11 giugno 2019 di approvazione degli indirizzi generali di governo per la consiliatura 2019-2024 a seguito rinnovo degli organi elettivi del 27.5.2019;
- n. 46 del 17 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2025 con la quale veniva approvato il PIAO 2025-2027;

FATTO PRESENTE che:

- si rende necessario modificare la sez 3 del precedente PIAO a seguito delle cessazioni intervenute, modificando contestualmente la dotazione organica come evidenziato nell'allegato alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, che è stato rilasciato con verbale n. 5 del 08/04/2025;

RITENUTO, pertanto, di approvare la modifica al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per appello nominale

DELIBERA

DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la modifica della sezione 3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DI ESCLUDERE dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, lettere da a) a g), del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti Generali";

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Presidente
(FABIO MOSSALI)

Il Vice Segretario comunale
(Carla Cordioli)

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI VERDELLO

Provincia di Bergamo

Proposta di **DELIBERA DI GIUNTA Comunale**

N. 73 del 26-03-2025

Oggetto: MODIFICA SEZ 3 DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

**Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 -
art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del Servizio
MARCO GIUSEPPE AGRO'

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI VERDELLO

Provincia di Bergamo

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA Comunale

n. 73 del 26-03-2025

Oggetto: MODIFICA SEZ 3 DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 -

art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Rillo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



DELIBERAZIONE N.63

COMUNE DI VERDELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA SEZ 3 DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio il giorno 22-04-2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2025 al 07-05-2025

Il Vice Segretario comunale
(Carla Cordioli)

Addì 22-04-2025

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

art.125 del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, salvo opposizioni, diverrà esecutiva 10 gg dopo la pubblicazione
Atto non soggetto al controllo

Addì 03-05-2025

Il Vice Segretario comunale
(Carla Cordioli)


Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA

La struttura organizzativa dell'Ente è riassumibile nello schema di seguito riportato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 21/9/2020



LIVELLI DI RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA**La responsabilità organizzativa**

Area amministrativa – Responsabile: dott.ssa Carla Cordioli

Area finanziaria – Responsabile: Roberto Rillo

Area Tecnica – Responsabile: ing. Alberto Nicolò

Area Polizia locale – Responsabile: Giovanna Farina

AMPIEZZA MEDIA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE - Dotazione organica al 31.12.2023

AREA	ELEVATE QUALIFICAZIONI		FUNZIONARI		ISTRUTTORI		OPERATORI ESPERTI		Totale dotazione organica		Totale posti coperti		Totale posti vacanti	
	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT
Area amministrativa	1	0	1	0	5*	0	2	0	9	0	7	0	2	0
Area finanziaria	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	1	0	0
Area tecnica	1	0	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0
Area polizia locale	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0
TOTALI	4	0	1	0	11	1	2	1	17	2	15	2	2	0

AMPIEZZA MEDIA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE - Nuova dotazione organica

AREA	ELEVATE QUALIFICAZIONI		FUNZIONARI		ISTRUTTORI		OPERATORI ESPERTI		Totale dotazione organica		Totale posti coperti per area		Totale posti vacanti	
	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT	TP	PT
Area amministrativa	1	0	1	0	4	1*	1	0	7	1*	7	0	0	1*
Area finanziaria	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	1	0	0
Area tecnica	1**	0	1***	0	4	1	0	0	6	1	4	1	2*****	0
Area polizia locale	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	1****	0
TOTALI	4	0	2	0	11	2	1	1	18	3	15	2	3	1

* n.1 categoria protetta PT

** posto coperto fino al 15/4/2025 mediante incarico art 1 c. 557 L.301/2004 – prevista nuova assunzione a TP indeterminato dal 16/4/2025

*** conservazione del posto fino al 30/6/2025 per dipendente dimissionario 1/1/2025 e vincitore concorso presso altro Ente.

**** n.1 istruttore agente polizia

***** di cui n.1 funzionario e n 1 istruttore tecnico

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Il Regolamento per lo svolgimento del lavoro a distanza è stato approvato, contestualmente al PIAO 2023-2025.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023 - TOTALE: n. 19 unità di personale di cui:

n.19 a tempo indeterminato

n. 0 a tempo determinato

DI CUI

n. 17 a tempo pieno

n. 2 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. 4 ex cat. D - Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - così articolate:

n. 1_ con profilo di Istruttore Direttivo Contabile - Funzionario Contabile – Incarico EQ

n. 1_ con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – Funzionario Tecnico – Incarico EQ

n. 1_ con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo – Funzionario Amministrativo – Incarico EQ

n. 1_ con profilo di Istruttore Direttivo Polizia Locale – Funzionario di Polizia Locale – Incarico EQ

n. 1_ ex cat. D con profilo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale – Funzionario Socio Assistenziale – Assistente Sociale

n. 12 ex. cat. C - Area degli Istruttori - così articolate:

n. 5 con profilo di Istruttore Amministrativo

n. 1 con profilo di Istruttore Contabile

n. 4 con profilo di Istruttore Tecnico

n. 2 con profilo di Agente di Polizia Locale

n. 3 ex cat. B – Area degli Operatori Esperti così articolate:

n. 3 con profilo di Collaboratore Amministrativo – Operatore Amministrativo Esperto

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

Tabella 1 - DM 17-3-2020

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
DA	A		
0	999	29,50%	A
1.000	1.999	28,60%	B
2.000	2.999	27,60%	C
3.000	4.999	27,20%	D
5.000	9.999	26,90%	E
10.000	59.999	27,00%	F
60.000	249.999	27,60%	G
250.000	1.499.999	28,80%	H
1.500.000	50.000.000	25,30%	I
Abitanti al 31.12			
2024	8178		
VALORE SOGLIA		26,90%	E

Tabella 2 - DM 17-3-2020

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2023	8147					
8147	VALORI SOGLIA	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

Tabella 3 - DM 17-3-2020

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2023	8147		
VALORE SOGLIA		30,90%	e

Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,86_%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- Il comune si colloca, pertanto, entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, con riferimento all'annualità 2025, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 318.978,97;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 190.938,32;
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020 che, alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla Delibera del PTFP 2025/2027, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale

dell'anno 2025 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2023) e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come sopra ricostruiti, nei seguenti valori:

spesa ultimo rendiconto approvato (anno 2023)	= € 924.508,74
incremento spesa ente virtuoso (25% spesa 2018= € 734.378,14)	= 190.938,32
limite spesa personale	= € 1.115.447,06

SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO Euro 924.508,74 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 190.938,32 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.115.447,06 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 Euro 1.102.398,00.

Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 840.728,12

Spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2025: Euro 831.264,04

Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 0,00

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025: Euro 0,00 – facoltà di assumere nel rispetto del limite sopra riportato.

Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- si attesta che il Comune di Verdello non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Stima del trend delle cessazioni ed evoluzione dei fabbisogni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2025:

- cessazione per dimissioni dal 01/01/2025 funzionario elevata qualificazione Area Tecnica
- cessazione per mobilità volontaria dal 01/02/2025 istruttore amministrativo Area Demografici
- cessazione per dimissioni dal 31/12/2025 funzionario elevata qualificazione Area Finanziaria

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

ANNO 2027: nessuna cessazione prevista

Certificazioni del Revisore dei Conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 4 /2024;

3.3.4. Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

Nell'anno 2025 si prevede:

- l'incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 funzionario EQ Area Tecnica (8H dal 27/01/2025 fino al 15/04/2025)
- l'assunzione di nr. 1 funzionario tecnico Area tecnica (3 mesi)
- l'assunzione di nr. 1 istruttore tecnico Area Tecnica (6 mesi)
- L'assunzione di nr. 1 istruttore agente polizia locale (6 mesi)
- l'incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 istruttore amm.vo Area Polizia (12H 8 mesi)
- l'assunzione di nr. 1 istruttore amm.vo anagrafe – PT 20 ore cat protetta L 68/99
- l'incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 funzionario Area Finanziaria (12H 6 mesi)

ANNO 2026: NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2027: NESSUNA ASSUNZIONE

Modalità di assunzione: incarico art 1 comma 557 L 301/2004, mobilità obbligatoria o volontaria, scorrimento graduatorie e concorso pubblico.

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2025/2027

Calcolo Incidenza Spesa di personale su entrate - verifica valore soglia DL 34/2019, art. 33 e smi DM 17.3.2020 art. 4, c. 1 e Art. 2	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (Ultimo rendiconto approvato anno 2023)	
abitanti 31/12/2024 n. 8187	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	924.508,74
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
Totale	924.508,74

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato esercizio 2023	924.508,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023	4.866.728,85
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2022	5.168.950,33
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021	4.756.897,52
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	14.792.576,70
MEDIA ENTRATE CORRENTI	4.930.858,90
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	308.228,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	4.622.630,90
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	20,00
COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	-
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	26,90%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (media entrate correnti al netto fcde x valore soglia (B X D))	1.243.487,71
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	924.508,74
INCREMENTO POTENZIALE SPESA SUL PRIMO VALORE SOGLIA (differenza)	318.978,97
VALORE SPESA PERSONALE 2018	734.378,14
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE 2018	26,00%
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE	190.938,32
LIMITE DI SPESA PERSONALE ANNO 2025 (rendiconto 2023 924.508,74 + incremento 190,938,32)	1.115.447,06
NB ai sensi art 4 DM 17 marzo 2020 trattandosi di comune con valore di soglia compreso tra tab1 e tab2 <u>si utilizza la spesa personale da rendiconto 2023</u> + incremento percentuale da spesa storica 2018.	

VERIFICA PREVISIONE 2025/2027	BILANCIO TRIENNIO	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM (A)		24%	25%	26%	In attesa disciplina normativa per il 2025 si conferma il 26%	In attesa disciplina normativa per il 2026 si conferma il 26%	In attesa disciplina normativa per il 2026 si conferma il 26%
Incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato Tabella 2 DM (B)		176.250,75	183.594,53	190.938,32	190.938,32	190.938,32	190.938,32
Tetto massimo di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)		1.017.761,13	1.141.838,27	1.141.838,27	1.115.447,06	1.115.447,06	1.115.447,06
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L.296/2006		816.035,00	829.854,45	826.241,60	822.785,21	817.474,20	817.474,20
Assunzioni effettuate ai sensi DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi (E)				68.427,64	68.427,64	101.767,62	101.762,62
Per la copertura delle <u>nuove assunzioni</u> confermate nel presente piano dei fabbisogni (E1)				0	33.339,98	0	0
Residuo spesa assunzionale B-E-E1				122.510,68	89.170,70	89.170,70	89.170,70

Qualifica	Ex categ.	Stipendio e 13ma lordo	Oneri Riflessi 23,80+2,88 %	IRAP	TOTALE COSTO EFFETTIVO 2025	SPESA ASSUNZIONALE A REGIME
Funzionario EQ tecnico 3 mesi 8h	Ex D incarico art 1 c557 L311/04	2.934,98	783,05	249,47	3.967,51	0
Istruttore direttivo tecnico 3 mesi	Ex D	13.207,41	3.523,74	1.122,63	17.853,78	0
istruttore tecnico 6 mesi	ex C1	12.331,48	3.290,04	1.048,18	16.669,69	33.339,38
Istruttore agente polizia locale 6 mesi	Ex C1	12.331,48	3.290,04	1.048,18	16.669,69	0
istruttore polizia locale 8 mesi 12H	Ex C incarico art 1 c557 L311/04	5.059,07	1.349,76	430,02	6.838,85	0
Istruttore Amministrativo cat protetta 20H	Ex C1 - L.68 PT 20H	13.701,64	3.655,60	-	17.357,24	0
Funzionario area finanziaria 6 mesi 12H	Ex D incarico art 1 c557 L311/04	8.804,94	2.349,16	748,42	11.902,52	0
						33.339,38

VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2025	SPESA ANNO 2026	SPESA ANNO 2027
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	901.536,39	1.037.055,43	1.031.744,42	1.031.744,42
IRAP	59.738,38	64.038,00	64.038,00	64.038,00
Buoni pasto, formazione e missioni	-	15.292,00	15.292,00	15.292,00
TOTALE SPESA LORDA	961.274,77	1.116.385,43	1.111.074,42	1.111.074,42
COMPONENTI ESCLUSE				
Personale a carico di finanziamenti comunitari		36.752,00	36.752,00	36.752,00
Spese elettorali e censimento istat	9.484,01	18.176,00	18.176,00	18.176,00
Formazione e missioni		6.292,00	6.292,00	6.292,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali		19.690,60	19.690,60	19.690,60
Categorie protette (pt 20h)		17.632,00	17.632,00	17.632,00
Personale in convenzione con rimborso	111.062,64	70.290,00	70.290,00	70.290,00
Diritti di rogito		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Assunzioni effettuate ai sensi DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi		101.767,62	101.767,62	101.767,62
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	120.546,65	293.600,22	293.600,22	293.600,22
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	840.728,12	822.785,21	817.474,20	817.474,20

Si attesta il rispetto del limite di cui al comma 557 art. 1 Legge 296/2006

COMUNE DI VERDELLO (BG)

Via Cavour n. 23/A – 24049 Verdello

Verbale n. 5 del 08/04/2025

PARERE ALLA MODIFICA SEZ. 3 DEL P.I.A.O.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027

ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'anno duemilventicinque, il giorno 8 del mese di aprile, il Revisore dei Conti del Comune di Verdello Dott. Mario Carnevale, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16 luglio 2024 per il triennio 2025-2027

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

Vista la richiesta di parere alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 73 del 26-03-2025 riguardante una variazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

Richiamati:

- il verbale n. 11 del 10/12/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 17/12/2024;
- il verbale n. 12 del 10/12/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17/12/2024;

Visti:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

- l'art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l’applicazione del divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l’art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 disponeva “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle

programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai

commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno dichiarato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2025-2027;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per il triennio 2025-2027, in quanto la programmazione non prevede spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile, individuando, comunque, la somma di €. 16.621,00;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rammentato:

- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinato responsabilità erariale. ...”;

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato come segue:

² Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...

³ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

⁴ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplicazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.

- anno 2025 euro 822.785,21
- anno 2026 euro 817.474,20
- anno 2027 euro 817.474,20

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Verdello si colloca nella fascia demografica lett. E) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 5599 abitanti;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 20,00%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%, come riportato nella sottostante tabella:

entrate correnti anno 2021	4.756.897,52
entrate correnti anno 2022	5.168.950,33
entrate correnti anno 2023	4.866.728,85
media entrate correnti	4.930.858,90
stanziamento definitivo FCDE 2023	308.228,00
spesa di personale 2018	734.378,14
spesa di personale 2023	924.508,74
% rapporto <u>spese di personale 2023</u> media entrate correnti - FCDE	20
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	26,90%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	190.938,32
capacità assunzionali	1.115.447,06

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono state programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno complessivo di personale previsto per le seguenti annualità:

2025: euro 824.592,50

2026: euro 824.592,50

2027: euro 824.592,50

(i presenti valori rettificano quelli riportati erroneamente nel precedente verbale n. 1 del 22/01/2025 di questo organo di revisione)

Rilevato che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

Rilevato che con la proposta di modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2025 e precisamente:

- incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 funzionario EQ Area Tecnica (8H dal 27/01/2025 fino al 15/04/2025);
- assunzione di nr. 1 funzionario tecnico Area tecnica (3 mesi);
- assunzione di nr. 1 istruttore tecnico Area Tecnica (6 mesi);
- assunzione di nr. 1 istruttore agente polizia locale (6 mesi);
- incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 istruttore amm.vo Area Polizia (12H 8 mesi);
- assunzione di nr. 1 istruttore amm.vo anagrafe – PT 20 ore cat protetta L 68/99;
- incarico ex art 1 comma 557 Legge 301/2004 n.1 funzionario Area Finanziaria (12H 6 mesi).

per una spesa complessiva di euro 822.785,21 nel limite del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020 e al netto delle componenti escluse.

Non sono previste al momento assunzioni per gli anni 2026 e 2027.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi competenti Agrò Marco Giuseppe e Rillo Roberto, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:

l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

RACCOMANDA

che l'attuazione del Piano, con le variazioni previste, abbia luogo, nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale, nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle modifiche e nella preventiva verifica dei presupposti tecnici e finanziari del caso ed utilizzati da parte di questo Organo di controllo ai fini del rilascio della propria asseverazione resa di seguito.

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 “Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un’amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”;

Richiamata altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale “... L’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e,

per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...";

Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 23/04/2024, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 1.917.109,26, così composto:

- quota accantonata di euro 1.098.972,48
- quota vincolata di euro 195.917,61
- quota destinata agli investimenti di euro 203.925,88
- quota disponibile di euro 418.293,29

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto degli ultimi tre anni presentava i seguenti risultati:

Risultato di amministrazione anno 2021: €. 1.872.271,90

Equilibri di bilancio:

- W1 (Risultato di competenza): €. 673.137,69
- W2 (equilibrio di bilancio): €. 241.467,62
- W3 (equilibrio complessivo): €. 240.242,62

Risultato di amministrazione anno 2022: €. 1752.087,53

Equilibri di bilancio:

- W1 (Risultato di competenza): €. 688.014,67
- W2 (equilibrio di bilancio): €. 661.697,20
- W3 (equilibrio complessivo): €. 711.697,20

Risultato di amministrazione anno 2023: €. 1.917.109,26

Equilibri di bilancio

- W1 (Risultato di competenza): € 706.568,98
- W2 (equilibrio di bilancio): € 662.728,80
- W3 (equilibrio complessivo): € 637.287,80

Richiamati:

- il verbale n. 12 del 04/04/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 23/04/2024;

- il verbale n. 11 del 10/12/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 17/12/2024;
- il verbale n. 12 del 10/12/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17/12/2024;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 alla data odierna è stata approvata una variazione di bilancio (ex art. 42, comma 4 D.lgs 267/2000) consistente sostanzialmente in maggiori variazioni di spesa e di entrata e in minori variazioni di spesa;

Rilevato che la proposta della modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 prevede, con le nuove assunzioni a tempo indeterminato, una spesa di personale complessiva pari a euro 822.785,21, che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 17/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. La spesa di personale per le nuove assunzioni è coperta con i risparmi di spesa legati a mobilità ed assunzioni già previste non effettuate.

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2025-2027;

Vista ed esaminata l'attestazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 e piano indicatori di bilancio 2025-2027 a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale;

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Verdello a seguito della modifica all'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, che prevede una spesa di personale complessiva dell'ente e comprensiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, pari a euro 822.785,21.

Data, 8 aprile 2025

Il Revisore unico
Dott. Mario Carnevale
(firmato digitalmente)